

PROVINCIA DI
Circondario di *Cagliari.*
Mandamento di *Selargius.*

Modello N. 3 § 8
=

SEDUTA
del *29 Giugno* 1882

N. 3/3

GOGETTO

Acquedotto - Diminuzione d'acqua a domicilio

ATTO CONSOLARE

del Comune di *Selargius*

L'anno del Signore milleottocento *ottantadue*
ed alli *ventinove* del mese di *Giugno* nel
Comune di *Selargius* e nella solita Sala delle adunanze.

Si è radunato, d'ordine del *Sindaco, per 2^a chiamata e previa autorizzazione*
previo avviso in iscritto recato a cadun Consigliere dall'Usciere
Comunale *Pasquale Puddu* conforme alla relazione
fattane dal medesimo alla presenza del suddetto Consiglio, cui sono
intervvenuti i Signori *Sindaco Dentoni, Domenico,*
Deiana Gino - Putzu - Mura Moro Av. Salvatore -
Puxeddu Medico Bernardino - Deiana Antico -
Cardia - Pais - Saba - Senchi.

Assenti i Signori

E coll'assistenza di me Segretario Comunale sottoscritto

Cagliari, Tip. del Commercio

L. Diedo lettura della domanda

del Signor Raffaele Cois, il quale volendo avere l'acqua a domicilio diramandola dall'acquedotto che si è recentemente costruito, chiese gli sia dal Municipio concesso di eseguire la tubazione, obbligandosi di mantenere nello stato attuale, il tratto di territorio che occupa.

A perta la discussione, il Consigliere allora osservava che la domanda del Signor Cois poteva ammettersi solamente, in via provvisoria, come in via provvisoria avvenne il contratto tra il Comune e la Società dell'acquedotto, senza alcuna impegno per parte dell'Amministrazione Comunale e senza alcuna pretesa per parte del Cois allorché si addivesse ad un diverso contratto colla Società predetta. A questa sola condizione darebbe voto favorevole alla di lui domanda.

Il Consigliere Desiana Gizio era di contrario avviso. Disse che l'acquedotto, appunto per essere provvisorio, ha un tubo talmente stretto che appena soddisfa alle esigenze della popolazione, e che permettendosi la diramazione desiderata dal Signor Cois, si priverebbe la medesima dell'acqua necessaria. — Osservava che ammessa la domanda del Cois, posto che fosse ammissibile, anche qualche altro potrebbe fare eguale richiesta, ed è certo che il Municipio non potrebbe accoglierla.

Che accordando allora un beneficio al Signor Cois e negandolo agli altri, si commetterebbe una ingiustizia, una ingiustizia. — Osservava inoltre, che il Comune ha pagato alla Società, per rimborso, se non in tutto ma almeno in buona parte, le spese da quella fatte per la tubazione, una indennità di lire 250, e che quindi il Comune e non la Società aveva il diritto di disporre dell'acqua, accogliendo o rigettando la domanda simile a quella inoltrata dal Signor Cois.

Il Consigliere Puxeddu osservava per lo contrario che la domanda del Signor Cois non è diretta a ottenere il permesso di diramare l'acqua a domicilio, ma tende solamente a conseguire quello di poter occupare il territorio comunale dove si eseguirebbe la tubazione, essendo la sola Società in diritto di disporre dell'acqua, e anche competente a decidere se tale diramazione possa effettuarsi senza pregiudizio di chi vi ha interesse, che è il Comune.

Osservava altresì, che, non mancando se non il consenso del Municipio per poter il Signor Cois occupare il territorio comunale, deve ritenersi come accettata la di lui domanda per parte della Società, la quale, ciò facendo, pare non incontrar gli ostacoli e gli inconvenienti

acclamati, dal Consigliere Deiana.

Dopo breve replica per parte dei Consiglieri,
Deiana Epinio, Muru Moro e Putru, si mettevano
a votazione la domanda del Signor Cois, e
con otto voti contro uno essendosi astenuto
lo stesso Cois venne respinta.

Il Sindaco
D. Dentoni

Il Consigliere
Epinio Deiana

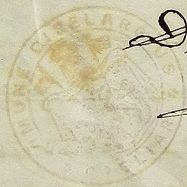
Il Segretario
Palmas.

Pubblicata nella Gazzetta del 9. luglio
1882 con reclamo.

Stampato
Corrispondenza
Stampato

Nº 11 Sindaco

D. Dentoni



Dir. 2º V. 1º

Nº 21104

182-12



Visto

Cagliari 19 Agosto 1882

Let. Legitto

P.